



FAQ

OPERARE CON LA SVIZZERA

Fornitura di beni con installazione e montaggio

DOMANDA

La nostra impresa opera nel settore degli impianti idraulici. Al momento siamo in trattativa con un cliente svizzero. Desideriamo sapere se per realizzare un impianto idraulico con materiali esportati dall'Italia, sia necessario aprire una posizione Iva in Svizzera. Vorremmo anche sapere quanto costa l'apertura e il mantenimento di una tale posizione Iva.

RISPOSTA

Nel caso di fornitura di beni con installazione e montaggio in Svizzera o di realizzazione di impianti idraulici, elettrici, sanitari, etc. in Svizzera con materiali esportati dall'Italia e/o acquistati in loco, da parte di un'impresa italiana con un volume d'affari uguale o superiore a 100.000 franchi svizzeri /anno, è necessario essere dotati di una posizione Iva in Svizzera, gestita da rappresentante fiscale. Il costo annuo di una tale posizione Iva è di circa 3.000 franchi svizzeri.

Manutenzione di macchinari in Svizzera

DOMANDA

La nostra impresa ha ricevuto l'incarico da parte di un'impresa svizzera di eseguire la manutenzione di un macchinario in Svizzera, per un corrispettivo di 2.000 franchi svizzeri + Iva. La nostra impresa ha un volume di affari di circa 250.000 euro /anno. Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

La prestazione da eseguire in Svizzera da parte della Vostra impresa, in base alla normativa Iva svizzera, è classificabile come FORNITURA; di conseguenza la Vostra impresa ha l'obbligo di aprire una posizione Iva in Svizzera a mezzo di rappresentante fiscale. La Vostra impresa, terminati i lavori, dovrà emettere una fattura nei confronti dell'impresa svizzera così strutturata:
 "A Vostro debito per intervento di manutenzione di macchinario presso il Vostro stabilimento in Svizzera:

Descrizione	Importo in franchi svizzeri	Cambio	Importo in euro
N. 20 ore x 100,00 franchi svizzeri /ora	2.000,00	1,1013	1.816,04
Iva svizzera 7,7%	154,00	1,1013	139,84
Totale fattura	2.154,00	1,1013	1.955,88

Ai fini della normativa italiana la fattura deve inoltre essere assoggettata all'imposta di bollo di 2,00 euro. Nel caso dell'esempio, si ipotizza che l'impresa italiana assuma a proprio carico tale imposta.



La fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari:

- 1 da annotare nella contabilità dell'impresa italiana
- 1 da inviare al rappresentante fiscale elvetico
- 1 da inviare al cliente svizzero

Impresa italiana esegue prestazioni di trasporto di beni dall'Italia alla Svizzera

DOMANDA

La nostra impresa, avente un volume d'affari superiore a 100.000 franchi svizzeri /anno, esegue prestazioni di trasporto nazionali e internazionali di beni.

E' frequente il caso di esecuzione di trasporti dall'Italia alla Svizzera, con addebito della prestazione a imprese italiane o svizzere.

Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

La Vostra impresa, riguardo ai suddetti trasporti NON ha l'obbligo di aprire una posizione Iva in Svizzera.

Analisi dell'operazione:

- Ai fini dell'Iva italiana:
 - Se la prestazione viene addebitata a impresa italiana: operazione non imponibile articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972;
 - Se la prestazione viene addebitata a impresa svizzera: operazione non soggetta articolo 7-ter, lettera a), del Dpr n. 633/1972; imposta di bollo da euro 2 (se importo operazione maggiore di 77,47 euro);
- Ai fini dell'Iva svizzera: si tratta di una **prestazione di servizi che si considera effettuata nel Paese del destinatario** (Svizzera) (articolo 8, capoverso 1, LIVA); si tratta, inoltre di una **prestazione esente** (articolo 23, LIVA). **NO** obbligo di assoggettamento (e cioè NO obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera).

Taxista italiano che trasporta persone dall'Italia alla Svizzera

DOMANDA

La nostra impresa italiana (**TAXI**), avente un volume d'affari annuale superiore a 100.000 franchi svizzeri, esegue prestazioni di **trasporto di persone** da Aosta a località svizzere, con addebito della prestazione al cliente svizzero operatore economico dotato di partita Iva svizzera o consumatore finale.

Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

La Vostra impresa è obbligata a registrarsi ai fini dell'Iva svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero.

Analisi dell'operazione:

- Ai fini dell'Iva italiana: vale la regola della tratta percorsa (articolo 7-quater, lettera b, del Dpr n. 633/1972);
Tratta italiana: non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972;
Tratta estera: non soggetta articolo 7-quater, lettera b, del Dpr n. 633/1972;
- Ai fini dell'Iva svizzera: vale la regola della tratta percorsa (Articolo 8, capoverso 2, lettera e, LIVA):
Tratta italiana: irrilevante ai fini dell'Iva svizzera;
Tratta svizzera: obbligo di ASSOGGETTAMENTO (e cioè di apertura di posizione Iva in Svizzera) con applicazione dell'Iva svizzera.



Impresa che esegue prestazioni di trasporto di persone mediante autobus

DOMANDA

La nostra impresa, avente un volume d'affari annuo superiore a 100.000 franchi svizzeri, svolge prestazioni di trasporto mediante autobus, con viaggi sia in Italia che in Paesi esteri (ivi compresa la Svizzera). Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

La Vostra impresa, nel caso in cui i citati trasporti presentino una tratta svizzera superiore alla tratta italiana, è obbligata a registrarsi ai fini dell'Iva svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero.

Ad esempio, nel caso di trasporto da Aosta a Basilea, valgono le seguenti regole.

Analisi dell'operazione:

- Ai fini dell'Iva italiana: vale la regola della tratta percorsa (articolo 7-quater, lettera b, del Dpr n. 633/1972);

Tratta italiana: non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972;

Tratta estera: non soggetta articolo 7-quater, lettera b, del Dpr n. 633/1972;

- Ai fini dell'Iva svizzera:

vale la regola della tratta percorsa (Articolo 8, capoverso 2, lettera e, LIVA);

occorre altresì tener conto del fatto che è esentato dall'Iva svizzera il trasporto di persone in autobus con tratta prevalente in territorio estero o con transito sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d'arrivo situati all'estero (fuori dal territorio svizzero); nel caso considerato la tratta svizzera (Gran San Bernardo – Basilea) è prevalente rispetto alla tratta italiana (Aosta – Gran San Bernardo);

Tratta italiana: irrilevante ai fini dell'Iva svizzera;

Tratta svizzera: obbligo di ASSOGGETTAMENTO (e cioè di apertura di posizione Iva in Svizzera) con applicazione dell'Iva svizzera.

Impresa italiana mette a disposizione, a mezzo internet, software e relativi aggiornamenti, nei confronti di clienti svizzeri.

DOMANDA

La nostra impresa, avente un volume d'affari annuo superiore a 100.000 franchi svizzeri, mette a disposizione, a mezzo internet, software e relativi aggiornamenti, nei confronti di clienti svizzeri, sia operatori economici dotati di partita Iva svizzera che di consumatori finali.

Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

Poiché la Vostra impresa opera anche nei confronti di consumatori finali svizzeri, la stessa deve aprire una posizione Iva in Svizzera a mezzo di rappresentante fiscale.

Analisi dell'operazione:

- Caso A: operatori economici soggetti passivi Iva;
- Caso B: consumatori finali.

Ai fini dell'Iva italiana:

- Caso A - cliente operatore economico: operazione non soggetta articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972;
- Caso B - cliente consumatore finale: operazione non soggetta articolo 7-sexies, comma 1, lettera f, del Dpr n. 633/1972;



In entrambi i casi, imposta di bollo di 2 euro se l'importo dell'operazione supera 77,47 euro.

Ai fini dell'Iva svizzera:

- In entrambi i casi di tratta di una prestazione di servizi che si considera effettuata nel Paese del destinatario (articolo 8, capoverso 1, LIVA);
- Nel caso A: Il destinatario deve assoggettare l'operazione all'Iva sull'acquisto (modalità simile al reverse charge).
- **Nel caso 8/B: obbligo di ASSOGGETTAMENTO (e cioè di apertura di posizione Iva in Svizzera da parte dell'impresa italiana) con applicazione dell'Iva svizzera (articolo 10, comma 2, lettera b, LIVA).**

commercio elettronico di beni fisici con la Svizzera

DOMANDA

La nostra impresa, avente un volume d'affari annuo superiore a 100.000 franchi svizzeri, vende prodotti alimentari a consumatori finali svizzeri. Il valore medio delle confezioni si aggira intorno ai 60 franchi svizzeri.

Siamo obbligati a registrarci ai fini Iva in Svizzera?

RISPOSTA

Per il tipo di attività considerata, trattandosi di forniture di modesto importo, che all'atto dell'importazione in Svizzera generano un'Iva svizzera dovuta non superiore a 5 franchi svizzeri per ogni spedizione, assume importanza il valore annuo di tali importazioni in Svizzera:

- Se il loro importo annuo NON è superiore a 100.000 franchi svizzeri, NON vi è l'obbligo di aprire una posizione Iva in Svizzera;
- In caso contrario occorre aprire una partita Iva in Svizzera a mezzo di rappresentante fiscale.

Sintetizzando, è possibile affermare che nel caso di **COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO** – Vendita on line di prodotti materiali, con loro esportazione in Svizzera nei confronti di:

- Operatori economici svizzeri (dotati di IDI – N° identificativo Iva svizzero) B2B;
- O di consumatori finali svizzeri B2C.

Ai fini dell'Iva italiana

Si tratta di un'ordinaria cessione all'esportazione:

- Dichiarazione di esportazione a nome e a spese dell'impresa italiana;
- Non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
- Prova di esportazione (risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN).

Ai fini dell'Iva svizzera – situazione a partire dal 1° gennaio 2019:

- **Fornitura a clienti svizzeri di beni di esiguo valore** (la cui Iva all'importazione NON supera 5 franchi svizzeri) (1):

se con tali forniture viene realizzato un volume d'affari annuo di almeno 100.000 franchi svizzeri: SI obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera;

in caso contrario: NO obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera;

- **Fornitura a clienti svizzeri di beni di valore NON esiguo:** NO obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera.

Nota (1): in base alle vigenti aliquote dell'Iva svizzera, la soglia dei 5 franchi svizzeri di Iva svizzera viene superata nel caso di:



Unione europea



- Prodotti in genere, per i quali è prevista un'aliquota Iva del 7,7%: spedizioni aventi un valore superiore a 64,94 franchi svizzeri. Infatti: $64,94 \times 7,7\% = 5,00$ franchi svizzeri
- Prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche) per i quali è prevista un'aliquota Iva del 2,5%: 200 franchi svizzeri. Infatti: $200,00 \times 2,5\% = 5,00$ franchi svizzeri.

Al riguardo, il Dott. Babini della Camera di Commercio italiana per la Svizzera, ha precisato che, in caso di supero della soglia di 100.000 franchi svizzeri per l'importazione di beni di valore irrisorio:

- la Dogana svizzera continua a non applicare l'Iva;
- l'impresa italiana, mediante la partita Iva aperta in Svizzera, deve provvedere a emettere fattura con Iva svizzera nei confronti dei clienti svizzeri.

Nel caso in cui vengano venduti sia beni di valore irrisorio, sia beni di valore NON irrisorio, per questi ultimi il soggetto importatore continua ad essere il cliente finale. I beni in questione NON transitano tramite la partita Iva svizzera.

Autore: Dr. Stefano Garelli – Consulente e docente Ceipiemonte Scpa

Data: 31 ottobre 2019